

x Legislatura

атті consiLiari

# VI COMMISSIONE PERMANENTE

# RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

al

# **DISEGNO DI LEGGE N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE) (d'iniziativa della Giunta regionale)

e alla

# **PROPOSTA DI LEGGE N. 67**

<<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

(d'iniziativa dei consiglieri Blasoni, Santin, Novelli, Dal Mas, Camber, Cacitti, Cargnelutti, Tononi, Baritussio, Bucci, Ciani, Colautti, Galasso, Marin, Marini, Pedicini, Valenti)

approvato nella seduta del 20 settembre 2011

# <<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Sasco

Emendamento modificativo all'articolo 1

- 1. Al comma 1 al posto di <<ri>conosce>> inserire <<favorisce le iniziative che valorizzano,>>;
- 2. Comma 3, lettera b) al posto di <<politica condivisa>> inserire <<politiche condivise>>;
- 3. Comma 3, lettera c) al posto di <<ri>riconoscere>> inserire <<incentivare>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME**: PUNTO 1. RITIRATO, PUNTI 2 E 3 APPROVATI

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 **dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 1.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Articolo 2

Al comma 1, la lettera a) viene abrogata.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 2.0.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza

Emendamento modificativo

# Articolo 2

Al comma 1 dell'articolo 2 del testo sono apportate le seguenti modifiche:

1. il testo alla lettera a) è sostituito dal testo alla lettera b) e il testo alla lettera b) è sostituito dal testo alla lettera a).

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 2.0.2** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza

Emendamento modificativo

# Articolo 2

Al comma 1 dell'articolo 2 del testo è apportata le seguente modifica:

1. il testo alla lettera a) è sostituito dai testo alla lettera c) e il testo alla lettera c) è sostituito dal testo alla lettera a);

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 2.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza Emendamento modificativo

# Articolo 2

Al comma 1 dell'articolo 2 del testo è apportata le seguente modifica: 1. Alla lettera b) dopo la parola <<comunità>> è inserita la seguente <<cooperante,>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 2.2** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Sasco

Emendamento modificativo

# Articolo 2

- 1. Comma 1 lettera d) al posto di << della famiglia, sia con riferimento alle famiglie di origine, che alle nuove famiglie e a quelle in formazione>> inserire <<dell'istituzione familiare fondata sul matrimonio agevolando la formazione delle nuove famiglie>>;
- 2. Comma 1 lettera e) dopo la parola <<intergenerazionali>> aggiungere <<secondo il principio della solidarietà>>;
- 3. Comma 1 lettera h) dopo la parola <<appartenenza>> aggiungere le parole <<alla comunità nazionale e>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO COMMA 1, COMMA 2 E 3 APPROVATI

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 **dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 2.2.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Art. 2

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera: <<e bis) Promuove in ogni ambito la cultura del merito.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME:DECADUTO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 2.3** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Brandolin

Subemendamento orale all'emendamento di pagina 2.4

Art. 2

Al comma 1 lettera f), dopo le parole <<al contempo>> sono sostituite con: <<nel>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME:NON APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 2.0.4** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Art. 2

Al comma 1 lettera f), dopo le parole <<tradizioni locali>> aggiungere le seguenti parole: <<e al contempo il rispetto delle diversità culturali>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESITO DELL'ESAME:NON APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 2.4** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco Emendamento modificativo

> Art. 2 (Obiettivi)

Al comma 1 lettera h) le parole <<all'Unione Europea>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Europa>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 2.5** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni Subemendamento orale al emendamento 3.1

Art. 3 (Destinatari degli interventi)

La parola <<ambientale>> è soppressa.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 3.0.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti Emendamento modificativo

Art. 3 (Destinatari degli interventi)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

<<2. I giovani dai quattordici ai diciannove anni beneficiano di specifici interventi in ambito scolastico, culturale, ambientale, sportivo e della famiglia.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 **dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 3.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento modificativo

# Art. 4 (Soggetti attuatori)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

<<2. Il coordinamento delle azioni regionali previste dalla presente legge è esercitato dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili alla quale si raccordano le altre strutture sulla base delle rispettive competenze.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 **dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 4.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento modificativo

# Art. 5 (Piano regionale Giovani)

Ai comma 1 dopo le parole <<di indirizzo>> sono inserire le seguenti <<,gli ambiti di competenza dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1>>.

Al comma 2 le parole <<con l'apporto>> sono sostituite con le seguenti <<con il concorso>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 **dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 5.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Cargnelutti, Blasoni, Novelli Emendamento modificativo

# Art. 6 (Tavoli di coordinamento)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<Al fine di coordinare le azioni a favore dei giovani con le linee strategiche del Piano regionale Giovani, la Regione costituisce un tavolo di coordinamento politico e istituzionale, convocato e presieduto dall'assessore regionale competente in materia di politiche giovanili. A tale tavolo partecipano gli assessori regionali competenti per materia, gli assessori provinciali alle politiche giovanili, e quattro assessori comunali, uno per provincia, competenti per le politiche giovanili, rappresentanti dei Comuni della regione, nominati per tre anni dai Consiglio delle autonomie locali.>>.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<3. A supporto del tavolo di coordinamento politico istituzionale è costituito un tavolo di coordinamento tecnico - amministrativo composto dai referenti tecnici di ciascun componente del tavolo di cui ai comma 1.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 6.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Narduzzi, Picco Emendamento modificativo

# Art. 7 (Consulta regionale dei giovani)

- 1) La lettera a) del comma 2 è soppressa.
- 2) La lettera e) del comma 2 è così sostituita:

<cinque rappresentati dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale designati dalle stesse organizzazioni sindacali, in ragione di uno per organizzazione;>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO IL PUNTO 1, APPROVATO IL PUNTO 2

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 **dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 7.0.0.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Art. 7

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole <<quattro rappresentanti dei giovani>> aggiungere le seguenti parole: <<di cui uno della comunità slovena>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESITO DELL'ESAME:NON APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 7.0.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Cargnelutti, Blasoni, Novelli Subemendamento orale all'emendamento 7.1

Art. 7

(Consulta regionale dei giovani)

Al punto 3 le parole <<dei datori di lavoro>> sono sostituite dalle seguenti: <<di categoria>> e le parole <<firmatari dei contratti collettivi di lavoro di livello nazionale>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 **dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 7.0.2** 

# <<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Cargnelutti, Blasoni, Novelli Emendamento modificativo

# Art. 7 (Consulta regionale dei giovani)

- 1. Al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- <<br/>b) quattro rappresentanti degli studenti universitari e dell'alta formazione designati dal Coordinamento regionale per l'alta formazione;>>.
- 2. Al comma 2 la lettera d) è soppressa.
- 3. Al comma 2 la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- <<f) quattro rappresentanti dei movimenti giovanili delle associazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul territorio, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro di livello nazionale;>>.
- 4. Al comma 2 la lettera g) è sostituita dalla seguente:
- <<g) un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle professioni ordinistiche;>>.
- 5. Al comma 2 la lettera h) è soppressa.
- 6. Al comma 3 dopo le parole <<comma 2>> sono inserite le seguenti <<lett. a)>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

# **EMENDAMENTO 7.1**

# <<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Cargnelutti, Blasoni, Novelli Emendamento modificativo

#### Art. 8

(Funzioni della Consulta regionale dei giovani)

Al comma 1 le parole <<pre>consultive e operative> sono sostituite da <<pre>consultive>>.

Al comma 1 lett. b) la parola << Regione>> è sostituita con << Amministrazione regionale;>>.

Al comma 1 la lett. c) è sostituita dalla seguente: <<c) collabora alla elaborazione del Piano regionale Giovani;>>.

Al comma 1 la lett. d) è soppressa.

Al comma 1 la lett. e) è sostituita dalla seguente:

<<e) collabora con le consulte, i forum e gli altri soggetti attivi nelle politiche giovanili a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale al fine di promuovere la cooperazione regionale, interregionale, nazionale, europea e internazionale con soggetti attivi nelle politiche giovanili;</td>

Al comma 1 la lett. g) è sostituita dalla seguente:

<<g) predispone e presenta annualmente alla direzione centrale e alla commissione consiliare competenti in materia di politiche giovanili una relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, formulando proposte per l'anno successivo;>>.

Al. comma 1 la lett. h) è sostituita dalla seguente:

<<g) predispone e presenta alla fine del proprio mandato alla direzione centrale e alla commissione consiliare competenti in materia di politiche giovanili una relazione conclusiva sulle attività svolte, formulando proposte per il triennio successivo;>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO** 

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

#### **EMENDAMENTO 8.1**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza Emendamento modificativo

# Articolo 8

Al comma 2 dell'articolo 8 del testo dopo le parole<<il supporto tecnico>> sono aggiunte le seguenti: <<, assegnandogli almeno un funzionario all'uopo designato.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 8.2** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Molinaro

Subemendamento orale all'emendamento di pagina 8 bis.1

Art. 8

Al comma 1 le parole <<La Regione promuove>> sono sostituite dalla seguenti: <<Le Province promuovono>>, e le parole <<ogni due anni>> sono sostituite dalla seguenti: <<ogni tre anni>>.

Al comma 2 le parole <<ogni due anni>> sono sostituite dalla seguenti: <<ogni tre anni>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 **dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 8 bis.0.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Art. 8

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

<< Art. 8 bis

- 1. La Regione promuove, almeno una volta ogni due anni, in ogni provincia, le Assemblee provinciali dei giovani, Tali Assemblee rappresentano una occasione di incontro e di dibattito sulle diverse problematiche e questioni di carattere sociale e culturale che interessano i giovani di quel territorio. Alle stesse sono invitati i rappresentati delle associazioni e aggregazioni giovanili del territorio di competenza e sono aperte ai giovani interessati. Tali Assemblee si svolgono inoltre con la partecipazione dell'Assessore regionale e dell'Assessore provinciale alle politiche giovanili.
- 2. Sempre una volta ogni due anni la Regione convoca la Conferenza regionale dei giovani con il compito di accogliere e dibattere le istanze provenienti dalla Assemblee provinciali, di verificare lo stato di attuazione delle azioni messe in atto dalla presente legge, di avanzare proposte e pareri alla Giunta regionale. Alla Conferenza partecipa l'Assessore regionale alle politiche giovanili ed è invitata una rappresentanza qualificata dei diversi comparti che costituiscono l'universo mondo giovanile: associazioni, aggregazioni giovanili, studenti, lavoratori.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO** 

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 8 bis.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Cargnelutti, Blasoni, Novelli Emendamento modificativo

Art. 9 (Partecipazione politica dei giovani)

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

#### << Art. 9

- 1. La Regione, con specifiche misure previste dal Piano regionale Giovani, sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffondere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea e mondiale, di favorire una presenza attiva dei giovani nei processi di cambiamento storico e istituzionale e di promuovere la conseguente partecipazione alla vita politica anche a livello locale.
- 2. A tal fine il Piano regionale Giovani prevede specifiche azioni finalizzate a diffondere tra i giovani la conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, delle istituzioni europee e internazionali, dell'ordinamento dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 9.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Art. 9

Al comma 2, dopo le parole <<cultura politica>> aggiungere le seguenti parole: <<sulla cultura della pace e della solidarietà internazionale>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME**: DECADUTO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 9.2** 

# <<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza Emendamento aggiuntivo

Articolo 9

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

#### <<9 bis

### Garante per i giovani

- 1. Al fine di vigilare e di sorvegliare l'applicazione delle misure di assistenza per i giovani è istituita la figura del Garante per i giovani.
- 2. Il Garante per i giovani è una figura indipendente dalle strutture politiche e dalle strutture di partecipazione dei giovani.

#### 9 ter

#### Nomina

1. Il Garante per i giovani è nominato dalla Consulta regionale per i giovani tra i nominativi indicati dalle Associazioni rappresentative dei giovani.

# 9 quater

# Funzioni

- 1. Il Garante per i giovani svolge le seguenti funzioni:
- a) intermediazione tra i giovani e i rappresentanti eletti locali e regionali in merito a qualsiasi questione sollevata dagli uni e dagli altri;
- b) difesa delle istanze dei giovani presso gli enti locali e regionali quando sorgono vertenze;
- c) fungere da tramite per le comunicazioni tra i giovani e gli enti locali e regionali;
- d) coadiuvamento della Consulta regionale dei giovani alla quale partecipa senza diritto di voto;
- e) redigere resoconti regolari rivolti ai giovani e agli enti locali e regionali, per valutare il livello di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, nell'ambito, per esempio, dell'attuazione di progetti o di un impegno in strutture di partecipazione dei giovani o per determinarne la ripercussione.

#### 9 quinques

# Durata

1. Il Garante per i giovani rimane in carica per la durata di tre anni e non può essere rieletto.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME: RITIRATO** 

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 **dd**. 19/07/2011

#### **EMENDAMENTO 9 bis.1**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco Emendamento modificativo

Art. 10 (Registro regionale delle associazioni giovanili)

L'articolo è soppresso

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 10.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco Emendamento modificativo

Art. 11 (Associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro)

L'articolo è soppresso

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 11.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento modificativo

# Art. 11

(Associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro sono composte per almeno tre quarti dei loro componenti da persone di età non superiore a trentacinque anni e prevedono all'interno dello statuto o dell'atto costitutivo i seguenti requisiti:

- a) assenza dello scopo di lucro;
- b) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità degli associati;
- c) elettività e gratuità delle cariche associative;
- d) finalità sociali rivolte ai giovani.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME: RITIRATO** 

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 11.2** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento modificativo

# Art. 12 (Aggregazioni giovanili)

- 1. Al primo comma le parole <<trentacinque anni>> sono sostituite da <<diciannove anni>>.
- 2. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- <<3. Le aggregazioni giovanili sono costituite con atto scritto dal quale risulta il soggetto legalmente autorizzato a rappresentarle e a riscuotere eventuali contributi in denaro.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO PUNTO 1; APPROVATO PUNTO 2

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 12.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento modificativo

# Art. 13 (Interventi per l'autonomia abitativa)

Al comma 1 sono soppresse le lettere a) e b).

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Al comma 1 bis dell'art 12 della legge regionale 6/2003 è aggiunto il seguente paragrafo:

<<1 bis. I bandi prevedono altresì una riserva di non meno del 5 per cento degli alloggi messi a bando da assegnare ai giovani.>>.

<<1 ter. Dopo il comma 1 ter dell'art. 12 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:

"1 quater. Per quanto concerne la disciplina dell'accesso agli interventi di edilizia agevolata di cui all'art. 5 i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono una riduzione del 30% dell'indicatore ISEE per i giovani che escono dai nuclei familiari di appartenenza.>>.

Al comma 2 le parole <<comma 1>> sono sostituite dalle parole <<ai commi 1, 1 bis e 1 ter>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 13.0.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento modificativo

# Art. 13 (Interventi per l'autonomia abitativa)

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 quater. Dopo il comma 1 ter dell'art. 12 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:

<<1 quinquies. Per quanto concerne la disciplina del sostegno alle locazioni di cui all'art. 6, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono che una quota delle agevolazioni non inferiore al 5% è riservata esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 13.0.1.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza Emendamento modificativo

# Articolo 13

Al comma 1 lettera a) dell'articolo 13 del testo le parole <<5 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<10 per cento>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 13.0.2** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Art. 13

Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 aggiungere la seguente:

<<a bis) prevedere, nell'assegnazione delle agevolazioni per il sostegno alle locazioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, una quota pari ad almeno il 5% da riservare esclusivamente ai giovani;>>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME**: DECADUTO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 **dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 13.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento modificativo

Art. 14 (Formazione, ricerca e innovazione)

Al comma 1 dopo le parole <<la Regione>> sono inserite le seguenti <<nell'ambito della programmazione di settore>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 14.0.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Blasoni Subemendamento orale modificativo dell'emendamento di pagina 14.1

Al comma 2 bis sopprimere le parole <<il multilinguismo>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 14.0.1.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Art. 14

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

<<2 bis. In particolare la Regione promuove lo studio delle lingue straniere, il multilinguismo e l'apprendimento permanente quali strumenti indispensabili per la crescita personale e l'accesso al lavoro.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 **dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 14.1** 

## <<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti Emendamento sostitutivo

1. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

<<Art. 15 (Politiche del lavoro)

- 1. La Regione individua misure di politica attiva del lavoro dirette alla stabilizzazione occupazionale dei giovani.
- 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è inserito il seguente:
- <<3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:
- a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire lo stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età;
- b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumenta dell'ammontare fino ad un massima del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).
- 3. La Regione individua altresì misure di politica attiva del lavoro dirette a incentivare l'occupazione dei giovani in possesso di elevata qualificazione professionale o impiegati nel settore della ricerca.
- 4. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al comma 3.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 15.0.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Art. 15

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

<<1 bis. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 dopo la lettera b) aggiungere la seguente: <<br/>b bis) giovani al di sotto dei 35 anni>>.

1ter. Al comma 1 degli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 le parole <<lettere a) e b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a), b) e b bis)>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME: RITIRATO** 

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 15.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento modificativo

> Art. 17 (Cittadinanza attiva e mobilità internazionale)

Al comma 1 dopo le parole <<la Regione>> sono sostituite dalle seguenti <<Nell'ambito della programmazione di settore l'Amministrazione regionale>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 **dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 17.0.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Art. 17

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

<<1 bis. L'amministrazione regionale promuove e sostiene iniziative e attività atte a sviluppare nei giovani un atteggiamento di cittadinanza attiva attraverso l'impegno e la solidarietà verso le fasce di popolazione più debole e più indifesa, A tale scopo, nel quadro degli interventi di promozione e valorizzazione del servizio civile di cui alla legge regionale 23 maggio 2007, assicura le risorse necessarie ad un suo rilancio e potenziamento.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 **dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 17.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Sasco

Emendamento modificativo

Art. 17

Al comma 2 la parole <<pre>cromuove>> è sostituita dalla parola <<sostiene>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 17.2** 

## <<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti Emendamento sostitutivo

Art. 19

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

#### << Art. 19

(Interventi per l'imprenditoria)

- 1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del Friuli Venezia Giulia.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
- a) favorisce la propensione all'imprenditorialità dei giovani nell'ambito dei programmi del sistema formativo regionale;
- b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria attraverso la valorizzazione delle capacità creative nella realizzazione della propria attività;
- c) promuove e sostiene progetti per l'avvio di nuove imprese nei diversi settori economici, con particolare riguardo alle iniziative dirette al mantenimento dei mestieri tradizionali dell'artigianato;
- d) promuove e sostiene azioni volte a favorire il passaggio generazionale nel sistema delle imprese del Friuli Venezia Giulia, anche attraverso la predisposizione di servizi informativi e di consulenza;
- e) favorisce l'implementazione di strumenti, quali gli incubatori e gli acceleratori di impresa, specificamente rivolti ai giovani imprenditori, con l'obiettivo prioritario di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia;
- f) promuove progetti in collaborazione con le università, le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, al fine di migliorare l'integrazione tra mondo della scuola e del lavoro, con particolare riguardo alla nascita di nuove imprese.
- 3. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, anche tramite delega alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti nonché delle spese di costituzione e primo impianto. Gli interventi contributivi valorizzano in particolare lo sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati. Per la parte dei costi non coperti dai contributi di cui al presente comma, i progetti possono beneficiare di altri ausili pubblici e agevolazioni finanziarie, incluse le garanzie di cui all'articolo 25.

**EMENDAMENTO 19.1 (pagina 1)** 

## <<Legge per l'autonomia dei giovani>>

- 4. Con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 3 nel rispetta della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato. L'intensità massima dei contributi è pari al 50% della spesa ammissibile. L'importo del contributo è compreso tra 2.500 e 20.000 euro; nel caso di società con almeno tre soci tale importo è compreso tra 5.000 e 40.000 euro.
- 5. Tenuto conto delle esigenze connesse alla programmazione finanziaria regionale, la legge finanziaria può determinare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, riduzioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore delle nuove imprese costituite da giovani.
- 6. Ai fini di cui al comma 5, si definiscono imprese costituite da giovani:
- a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani;
- b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale.
- 7. La Regione predispone annualmente un foglio informativo sull'insieme delle misure a sostegno delle attività autonome e imprenditoriali. Il foglio informativo è reso disponibile presso gli sportelli Informagiovani e a mezzo degli strumenti telematici della Regione.
- 8. La Regione, nell'ambito del Portale regionale giovani, attiva una specifica sezione interattiva dedicata all'imprenditorialità giovanile, alle opportunità offerte dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, dagli enti camerali e dalle organizzazioni imprenditoriali e di categoria. Il sito internet, oltre alla divulgazione dei materiali informativi, attiva un servizio di consulenza on-line rivolto ai giovani residenti in Friuli Venezia Giulia.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO** 

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 107 dd. 19/07/2011

**EMENDAMENTO 19.1 (pagina 2)** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento modificativo

#### Art. 20

(Interventi in ambito sociale e per la promozione della salute)

Al comma 1 dopo la parola <<Regione>> sono inserite le seguenti <<<nell'ambito delle finalità generali di promozione dell'educazione dei giovani>>.

Al comma 2 dopo le parole <<enti pubblici>> sono inserite le seguenti <<, istituzioni scolastiche>>.

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

<<3. Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale riserva annualmente una quota alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni.>>

<<4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 20.0.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Art. 20

Al comma 1,lettera b), dopo le parole <<in condizione di svantaggio>> aggiungere le seguenti parole: <<pre>cpromuovere l'integrazione con il diverso e rimuovere ogni forma di xenofobia e di razzismo>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 20.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza

Emendamento modificativo

## Articolo 21

Al comma 1, lettera a) dell'articolo 21, dopo le parole <<creatività giovanile>> sono aggiunte le seguenti <<, i nuovi linguaggi giovanili>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 21.0.0.0.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Sasco

subemendamento modificativo all'emendamento 21.0.1

Articolo 21

Al comma 1, lettera c) dopo la parola <<comunità>> aggiungere <<locale, nazionale,>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 21.0.0.1** 

## <<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Sasco

Emendamento modificativo

## Articolo 21

- 1. Al comma 1 dopo la parola <<sostiene>> aggiungere <<pre>cprogetti e>>;
- 2. Al comma 1 lettera c) dopo la parola <<comunità>> aggiungere <<, nazionale,>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 21.0.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco Emendamento modificativo

# Articolo 21 (Interventi in ambito culturale)

Al comma 1 lettera c) le parole <<alla comunità europea>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Europa>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 21.0.2** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

## Articolo 21

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole <<contesto internazionale>> aggiungere le seguenti parole: <<incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi europei per i giovani e finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 21.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Novelli, Cargnelutti Subemendamento modificativo all'articolo 21 di pagina 21.2

## Articolo 21

1. Alla lettera d) bis del comma 1 dell'art. 21, come introdotta dall'emendamento all'articolo 21 di pagina 21.2, le parole <<della minoranza slovena>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 21.1.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

## Articolo 21

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera: <<d) bis. Promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari della minoranza slovena>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 21.2** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti Emendamento modificativo

## Articolo 21 (Interventi in ambito culturale)

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi alle associazioni e alle aggregazioni giovanili e, limitatamente alle progettualità relative ai giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni, anche alle istituzioni scolastiche.>>.

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

<< 2 bis. Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale riserva annualmente una quota alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni.>>.

<<2 ter. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 21.3** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti Emendamento soppressivo

Art. 22 (Alfabetizzazione informatica)

Il comma 2 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 22.0.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza Emendamento modificativo

## Articolo 22

Al comma 2 dell'articolo 22 del testo dopo le parole <<ali>alla rete internet>> sono aggiunte le seguenti: <<in particolare in modalità wi-fi.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 22.0.2** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza Emendamento modificativo

## Articolo 22

Al comma 2 dell'articolo 22 del testo dopo le parole <<La Regione promuove>> sono aggiunte le seguenti: <<e sostiene>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 22.0.3** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco Emendamento modificativo

# Art. 22 (Alfabetizzazione informatica)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<3. Per le finalità di cui ai precedenti commi la Regione eroga contributi ed altri incentivi economici a favore dei giovani.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 22.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Blasoni Subemendamento orale

Art. 23

La parola <<soppresse>> è sostituita con le parole <<sostituite con la parola "e musicale">>

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 23.0.0.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti Emendamento modificativo

Art. 23 (Centri di aggregazione giovanile)

Al comma 1 le parole <<e degli arredi>> sono sostituite da <<, degli arredi e delle attrezzature>>.

Al comma 3 le parole << con particolare riferimento alle attività musicali>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 23.0.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco Emendamento modificativo

Art. 23 (Centri di aggregazione giovanile)

Al comma 1 le parole <<associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 10>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 23.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco Emendamento modificativo

Art. 24 (Giornata regionale dell'arte giovanile)

Al comma 1 le parole <<delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 10>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 24.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni

Subemendamento orale all'emendamento 24 bis.1

Art. 24 bis.1

Dopo le parole <<la Regione>> sono aggiunte le seguenti << promuovere le misure>>. Le parole <<i stituire un fondo per lo sport>> sono soppresse.

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 24 bis.0.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

<< Art. 24 bis (Fondo per il sostegno dell'attività sportiva)

1. La Regione al fine di abbattere le spese sostenute dai giovani per l'esercizio di attività sportiva istituisce un Fondo per lo sport. Con Regolamento di Giunta sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai contributi regionali.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 24 bis.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Sasco

subemendamento modificativo all'emendamento 25.1

Art. 25

Al comma 3 lettera a) dopo la parola <<universitari>> aggiungere <<e presso istituti scolastici secondari di secondo grado>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 25.0.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Camber Subemendamento orale

Art. 25

Al comma 3 le parole <<possono essere>> sono sostituite da <<sono in particolare>>.

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 25.0.2** 

## <<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti Emendamento modificativo

## Capo V Interventi per l'accesso al credito

#### Art. 25

(Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani)

- 1. Al fine di favorire le opportunità di studio, formazione, inserimento lavorativo e sociale dei giovani, nonché per sviluppare e diffondere la cultura dell'autonomia imprenditoriale e agevolare l'accesso alle professioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), il <<Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>.
- 2. Il Fondo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria e amministrato con contabilità separata è destinato a costituire garanzia per la concessione di finanziamenti a favore dei giovani.
- 3. Possono essere oggetto di garanzia i finanziamenti per:
- a) l'iscrizione e la frequenza degli studi universitari, di corsi di specializzazione e master presso istituti universitari, anche con sede all'estero;
- b) le spese connesse alla partecipazione a tirocini formativi da svolgersi presso aziende, enti e istituzioni, anche con sede all'estero;
- c) l'avvio e lo sviluppo di progetti e iniziative di carattere imprenditoriale dirette alla costituzione di aziende, ivi compreso l'acquisto dei locali, delle attrezzature e dei beni strumentali e tecnologici;
- d) l'avvio e sviluppo di nuovi studi professionali, con priorità per i progetti finalizzati alla condivisione dell'ufficio (co-working), per gli studi organizzati tra giovani professionisti in modo associato o intersettoriale e per quelli che si caratterizzano per l'innovazione nell'organizzazione e nello svolgimento dell'attività;
- e) l'acquisizione di strumenti informatici, la partecipazione a convegni e corsi di formazione e aggiornamento professionale, l'abbonamento a pubblicazioni specializzate e banche dati, l'acquisto di testi pertinenti all'attività esercitata e ogni altra spesa necessaria per l'esercizio della pratica o tirocinio professionale stabilita con regolamento;
- f) l'acquisto dell'arredamento della prima casa;
- 4. Il Fondo, previa convenzione con istituti di credito operanti sul territorio regionale, provvede alle garanzie per la concessione di finanziamenti di importo massimo pari a 40,000 euro,

Con regolamento sono disciplinati:

- a) i criteri, le modalità e i limiti per la concessione delle garanzie inerenti i finanziamenti;
- b) i contenuti delle convenzioni da stipularsi con gli istituti di credito;

**EMENDAMENTO 25.1 (pagina 1)** 

## <<Legge per l'autonomia dei giovani>>

- c) le tipologie di finanziamento per le quali può operare la garanzia del Fondo;
- d) i requisiti per l'accesso al beneficio, la durata e le modalità per la richiesta dello stesso;
- e) il limite delle garanzie prestate dalla Regione, che comunque non può superare il 90 per cento degli importi singolarmente affidati e generare volumi complessivamente garantiti non superiori a dieci volte la dotazione patrimoniale del Fondo.
- 5. Le garanzie concesse dal Fondo possono essere implementate sino alla concorrenza massima del 20 per cento per le attività di cui al comma 3, lettera c).
- 6. Il direttore della struttura regionale competente in materia di affari finanziari approva con proprio decreto gli schemi di convenzione tra il Fondo e gli istituti di credito che aderiscono all'iniziativa, anche tramite un istituto capofila, scelto secondo procedure di evidenza pubblica, con l'individuazione delle modalità operative comuni per l'istruttoria dei finanziamenti e delle relative garanzie.
- 7. La vigilanza sulla gestione del Fondo è esercitata dalla strutture regionale competente in materia di affari finanziari.
- 8. Gli interventi del Fondo sono deliberati da un Comitato di gestione, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di affari finanziari, d'intesa con l'assessore alle politiche giovanili e gli assessori competenti per gli interventi di cui al comma 3.
- 9. Il Comitato di gestione è composto da:
- a) il direttore della struttura regionale competente in materia di affari finanziai o suo delegato;
- b) due componenti scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni nell'attività di amministrazione, direzione o controllo di società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni in settori analoghi o attività professionali nel settore creditizio, finanziario o assicurativo, o nell'attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- c) due componenti scelti tra giovani di età non superiore a trentacinque anni.
- 10. Il Presidente dei Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Regione con la procedura di cui al comma 8.
- 11. Al Fondo possono contribuire enti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità previsti dai rispettivi ordinamenti.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO** 

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 25.1 (pagina 2)** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco Emendamento aggiuntivo

> Art. 27 (Informagiovani)

Al comma 1 le parole <<associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 10>> sono soppresse.

Al comma 7 le parole <<delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 10>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 27.0.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Articolo 27

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole <<di lavoro>> con le parole <<di stages, di lavoro o di volontariato>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 27.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti Emendamento modificativo

> Art. 27 (Informagiovani)

Al comma 4 dopo la parola <<scolastiche>> sono inserite le seguenti <<, i centri per l'Orientamento regionali,>>.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Le Province assicurano il coordinamento degli Informagiovani e promuovono la formazione di reti sul territorio, provvedendo altresì alla formazione e alla qualificazione degli operatori e al monitoraggio delle attività.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 27.2** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento aggiuntivo

Dopo l'art. 27 è introdotto l'articolo 27 bis

<<Art. 27 bis (Monitoraggio sulla condizione giovanile)

- 1. Al fine di approfondire la conoscenza del mondo giovanile e rendere disponibili informazioni aggiornate sulla condizione dei giovani in regione, la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili realizza le seguenti attività:
- a) raccolta ed elaborazione dati sul mondo giovanile in ambito regionale;
- b) redazione e diffusione di specifici rapporti sulle condizioni socio economiche dei giovani in regione;
- c) monitoraggio e analisi degli interventi regionali in materia di giovani;
- 2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati con cui stipula apposite convenzioni.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 27 bis.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Molinaro Subemendamento orale

Art. 30

Dopo le parole <<articolo 20, 21>> è inserita la parola <<23>>.

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME**: APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 30.0.1** 

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento aggiuntivo

Art. 30 (Disposizioni transitorie)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 20 e 21 continuano a trovare applicazione gli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e i relativi regolamenti di attuazione approvati con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 36 "Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell'articolo 16, comma 6 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)", con decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2004 n. 52 "Regolamento concernente requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti in favore dei giovani ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)" e con decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2009, n. 53 "L. R. 12/2007, art. 15, comma 5 quater, "Regolamento concernente requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani, svolte in collaborazione e delle spese ammissibili di cui all'articolo 15, commi 5bis e 5ter della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), ai sensi dell'articolo 15, comma 5 quater, della legge, nonchè le modalità di intervento diretto dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 5bis, della legge regionale 12/2007.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N.** 108 dd. 20/09/2011

**EMENDAMENTO 30.1**